

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI PARKLET A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 6.05.2021
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 07.03.2022
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 31.10.2022
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 23.10.2023
da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 28.10.2024

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità e durata

Art. 2 - Definizione

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 3 – Autorizzazione OSP a titolo temporaneo

Art. 4 – Termini del procedimento

Art. 5 – Domanda

Art. 6 – Sospensione dell'autorizzazione

Art. 7 – Revoca dell'autorizzazione

Art. 8 – Sanzioni

DISCIPLINA TECNICA

Art. 9 – Tipologie, limiti dimensionali e caratteristiche elementi

Art. 10 – Igiene, pulizia e manutenzione parklet

Art. 11 – Assetto dei parklet durante la chiusura degli esercizi

Art. 12 – Norme finali e transitorie

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E DURATA

Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende:

- a) disciplinare la procedura per l'installazione di strutture precarie e amovibili su suolo pubblico al servizio di utenti di esercizi di somministrazione di bevande e alimenti (parklet) in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie, del Codice della strada, del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del Regolamento Comunale per il consumo sul posto dei prodotti artigianali di gastronomia;
- b) declinare le caratteristiche formali e dimensionali dei parklet e regolamentare i criteri di collocazione dei medesimi nel territorio comunale.

L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi offerti dalle attività per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, assicurando al contempo, il rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

La durata massima di validità delle autorizzazioni per le occupazioni con parklet non potrà superare il termine del 31.10.2025.

E' escluso dall'ambito territoriale di applicazione del presente regolamento il lato mare della riviera cittadina e i relativi stalli di sosta.

ART. 2 – DEFINIZIONE

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per "parklet" si intende uno spazio esterno di ristoro o di sosta breve a servizio di attività di somministrazione e per il consumo sul posto variamente attrezzato e delimitato, collocato in diretta proiezione dell'esercizio pubblico di cui costituisce la necessaria pertinenza, tranne per i casi di parcheggi di cui al successivo art. 3 per i quali sarà possibile occupare gli stalli immediatamente limitrofi agli stessi.

I parklet saranno installati su corsie di parcheggio e possono occupare al massimo due (2) stalli. Gli esercizi pubblici con una sola vetrina (ivi compreso l'accesso) avranno la possibilità di occupare un (1) solo stallo.

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. 3 – AUTORIZZAZIONE OSP A TITOLO TEMPORANEO

La richiesta per l'installazione dei manufatti oggetto del presente regolamento – sia le domande di nuove concessioni o di rinnovo delle precedenti autorizzazioni per l'occupazione

di suolo pubblico riguardante i parcheggi pubblici (parklet) sia a pagamento che gratuito dovranno essere presentate in via telematica al competente Servizio comunale.

Le autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere rilasciate anche ai gestori di altre concessioni già autorizzate per le occupazione di suolo pubblico dei marciapiedi fino a raggiungere la superficie complessiva di mq. 40,00 di cui al massimo mq. 20,00 con l'installazione del parklet.

Non saranno accettate installazioni su spazi di parcheggi per disabili, fermata autobus, ingressi condomini, parcheggi taxi, carico e scarico e all'interno delle aree sottoposte al "Piano di risanamento acustico zona centrale di Pescara interessato dai fenomeni di movida".

La domanda dovrà essere presentata a mezzo di apposita modulistica disponibile on line, in via telematica e con apposizione di firma digitale.

L'ufficio OSP - previa verifica della correttezza formale dell'istanza - avvia il procedimento al fine di pervenire al rilascio dell'autorizzazione acquisendo apposita dichiarazione di asseverazione – a firma di tecnico abilitato – del rispetto delle norme vigenti.

ART. 4 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Fatte salve eventuali richieste di integrazioni documentali interruttive dei termini procedurali ai sensi della Legge n. 241/90 s.m.i., i termini per la conclusione del procedimento di cui al precedente articolo sono stabiliti in gg 20 dalla presentazione dell'istanza.

ART. 5 – DOMANDA

L'istanza, a pena di improcedibilità, deve essere corredata obbligatoriamente da:

- a) planimetrie in scala 1:100, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, strade, segnaletica stradale, presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;
- b) planimetrie in scala 1:100 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta, con necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
- c) relazione descrittiva dei materiali e delle tipologie usate per ogni singolo elemento costitutivo del parklet (pedana in legno a quota marciapiede, installazione lungo tutto il perimetro di pannelli in vetro – infrangibile, antinfortunistico e trasparente – sorretti da appositi telai in metallo di colore ral grigio scuro e resistenti allo sfondamento e alti almeno cm 120)
- d) descrizione di tavoli e sedie a servizio dell'attività;
- e) descrizione degli eventuali ombrelloni, tende e teli funzionalmente autonomi dalla pedana e che dovranno essere esclusivamente di colore bianco, grigio, crema o tonalità

cromatiche similari;

- f) relazione tecnica a firma di professionista abilitato che attesti il rispetto delle norme vigenti (Codice della Strada, accessibilità portatori di handicap, somministrazione alimenti e bevande).

ART. 6 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione OSP di cui al precedente art. 3 sarà sospesa qualora si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:

- nella località interessata debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio;
- agli spazi autorizzati siano apportate modifiche rispetto al progetto approvato;
- gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
- la mancanza di manutenzione arrechi danni al decoro o pericolo per le persone e le cose;
- siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie;
- la ditta risulti non in regola con i pagamenti dovuti (Canone Unico, ecc).

Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al destinatario almeno dieci (10) giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi e strutture; la rimozione sarà a totale carico degli esercenti. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte dovrà avvenire con un preavviso minimo di cinque (5) giorni. Per comprovati motivi di tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica, di tutela di rilevanti interessi pubblici e privati, la rimozione della struttura del parklet potrà avvenire in assenza di alcun preavviso anche ad opera dell'Ente competente all'attività di pronto intervento. Le spese di rimozione e di ricollocazione saranno, comunque, a carico del concessionario, il quale non potrà contestare eventuali perdite di utili di esercizio;

Fatti salvi i casi di rimozione immediata, i parklet dovranno essere rimossi entro quarantotto (48) ore e le operazioni di rimozione saranno a carico dell'esercente.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che abbiano determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.

La sospensione si protrarrà per il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione delle situazioni individuate come causa di sospensione, al termine del quale, in caso di inadempimento, si provvederà alla revoca della concessione.

ART. 7 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione OSP di cui al precedente art. 4 è revocata per motivi di interesse pubblico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quando:

- a) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti in applicazione di apposite previsioni di legge e/o regolamentari;
- b) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a parklet per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fatto salvo il periodo di godimento

delle ferie dell'esercizio;

c) in caso di utilizzo del parklet per scopi o attività diversi da quelli autorizzati;

d) in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che abbiano determinato la sospensione della concessione. Alla suddetta revoca farà seguito apposita ordinanza di rimozione e ripristino stato dei luoghi.

ART. 8 – SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatte salve diverse ed ulteriori sanzioni previste da norme di settore, la violazione delle specifiche disposizioni del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 7 bis del D.L.vo 267/00 (da 25,00 euro a 500,00 euro).

Qualora venga accertata la non veridicità del contenuto dell'istanza contenente autocertificazione di requisiti, titoli, conformità alle norme vigenti, ecc. ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00, il destinatario del provvedimento finale di cui all'art. 3 decadrà dai benefici concessi, con conseguente emanazione di ordinanza di rimozione del manufatto.

DISCIPLINA TECNICA

ART. 9 – TIPOLOGIA, LIMITI DIMENSIONALI E CARATTERISTICHE ELEMENTI

Il parklet è realizzato da componenti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) pedana in legno a quota marciapiede, con l'installazione lungo tutto il perimetro di pannelli in vetro – infrangibile, antinfortunistico e trasparente – sorretti da appositi telai in metallo di colore ral grigio scuro e resistenti allo sfondamento ed alti almeno cm. 120;
- b) tavoli e sedie che dovranno essere sgomberate alla fine del servizio;
- c) sistemi di segnalazione e luci di emergenza che rimangano accesi anche di notte;
- d) ombrelloni e tende retrattili, funzionalmente autonomi dalla pedana, che dovranno essere sgomberati alla fine del servizio;
- e) su tutti gli elementi componenti i parklet non sono ammessi messaggi pubblicitari;
- f) gli ombrelloni dovranno essere appoggiati alla pedana e la loro proiezione non deve essere esterna all'area di pertinenza del parklet;
- g) le pedane sono realizzate per regolarizzare le pendenze della pavimentazione dei parklet o per renderli complanari al livello del marciapiede adiacente. Il posizionamento delle pedane deve garantire il deflusso delle acque meteoriche verso i sistemi di raccolta delle acque. Sarà inoltre necessario garantire la totale accessibilità di tombini, chiusini e di ogni altro sotto-servizio da parte del personale addetto in caso di necessità in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità, e non dovrà costituire intralcio al regolare deflusso delle acque. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale presente;
- h) eventuali corpi illuminanti non dovranno interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare;
- i) e' ammesso l'impiego di apparecchi per il riscaldamento con sistemi riscaldanti a bassa

dispersione di calore e a basso consumo energetico – da sgomberare alla fine del servizio.

ART. 10 - IGIENE, PULIZIA E MANUTENZIONE PARKLET

I parklet devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono.

Tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti periodici di sanificazione. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.

ART. 11 - ASSETTO PARKLET DURANTE LA CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

Gli arredi e le strutture che compongono i parklet non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di inutilizzo. Alla chiusura del locale e nelle ore di inutilizzo del parklet, tavolini, sedute ed ombrelloni devono essere rimossi e depositati in locali chiusi. Le tende devono essere chiuse al termine di ogni giornata. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

ART. 12 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le concessioni già rilasciate per l'occupazione del suolo pubblico finalizzate al posizionamento del parklet, dovranno essere adeguate alle disposizioni di cui al presente testo regolamentare entro 120 (centoventi) giorni dalla sua entrata in vigore.
3. Per le ragioni di interesse pubblico di cui al comma precedente, sarà disposta la revoca di dette autorizzazioni/concessioni in caso di mancato adeguamento.
4. Per quanto non esplicitamente normato dal presente Regolamento si fa riferimento ai vigente Regolamento del Canone Unico, Regolamento Igiene e Sanità, Codice della Strada, Regolamento di Polizia Urbana, alle norme per garantire l'accessibilità ai portatori di handicap e a quelle per la somministrazione di alimenti e bevande.